

PRIME INDICAZIONI DEL GARANTE DELLA PRIVACY DURANTE L'EMERGENZA COVID-19



Il Garante nazionale per la privacy ha ritenuto opportuno adottare, con un provvedimento del 26 marzo 2020, alcune prime indicazioni sullo svolgimento della didattica a distanza, evidenziando che, anche in una fase emergenziale come quella in cui ci troviamo, deve comunque essere garantita la protezione dei dati personali.



Lo stesso Garante si riserva di effettuare dei controlli sui fornitori delle piattaforme online dove verrà svolta l'attività didattica a distanza al fine di verificare che i connessi trattamenti di dati si svolgano nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.



Di seguito si fornisce una sintesi delle indicazioni fornite.

TRATTAMENTODATI



Le scuole e le università sono autorizzate a trattare i dati, anche quelli relativi a categorie particolari (dati sensibili) di insegnanti, genitori e alunni (anche minorenni) che servono per lo svolgimento dell'attività didattica a distanza, senza richiedere uno specifico consenso degli interessati per trattare i necessari dati personali.



Gli Istituti scolastici dovranno prevedere adeguate misure di protezione dei dati degli interessati già nel momento in cui vengono ideati i trattamenti (quindi, quando ancora il trattamento stesso non è iniziato)



I trattamenti effettuati dalle istituzioni scolastiche per la didattica a distanza non richiedono necessariamente il compimento della valutazione di impatto, a meno che non vi siano delle ulteriori caratteristiche che possono comportare un aggravamento dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati.



Tale valutazione dovrà essere effettuata solo se sussistono delle caratteristiche del trattamento che possono comportare un rischio per i diritti e le libertà degli interessati (potrebbe essere il caso, per esempio, dell'utilizzo di un sistema di didattica a distanza che per permettere il login degli alunni o dei docenti richiede i dati biometrici degli interessati).



L'istituto scolastico dovrà evitare l'uso di piattaforme che prevedano il trattamento di dati sulla geolocalizzazione degli utenti oppure che prevedano sistemi di login attraverso i canali social (perché ciò comporterebbe maggiori rischi per i dati trattati).



Nel caso in cui la piattaforma scelta per lo svolgimento delle attività a distanza comporta il trattamento di dati personali si crea un rapporto tra la scuola (quale titolare del trattamento) e il fornitore del servizio (quale responsabile del trattamento), tale rapporto dovrà essere regolato attraverso un contratto tra le parti (o comunque da un altro atto giuridico)



L'istituto scolastico dovrà, all'interno di tale contratto che regolamenta i rapporti con il fornitore dei servizi on-line, fornire specifiche istruzioni sulla conservazione dei dati e sulla loro cancellazione immediata al termine del servizio di didattica.



LA COMPETENZA DELLA SCUOLA



La responsabilità della scelta degli strumenti da utilizzare per svolgere l'attività didattica a distanza nonché la previsione delle modalità attraverso cui effettuarla spetta alle scuole, in qualità di titolare del trattamento. Le scuole dovrebbero sfruttare al massimo gli strumenti forniti dal registro elettronico per svolgere l'attività didattica a distanza.



Nel caso in cui tale piattaforma non permettesse l'uso di alcune modalità ritenute necessarie dall'istituto scolastico, come per esempio le video lezioni il garante consiglia di utilizzare i servizi on-line, direttamente accessibili dagli utenti in maniera autonoma, che abbiano la funzionalità della videoconferenza con accesso riservato, soprattutto quelli che possono essere utilizzati dagli utenti anche senza che questi ultimi debbano creare un apposito profilo.



In questo modo, inoltre si ha il vantaggio che l'istituto scolastico, non dovrebbe designare ulteriori responsabili del trattamento.



Infine, il garante suggerisce agli istituti scolastici di effettuare delle iniziative di sensibilizzazione degli utenti (docenti, alunni e famiglie), volte a renderli consapevoli dell'uso degli strumenti tecnologici e dei rischi sulla tutela dei dati personali che essi possono comportare.

